

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 98

Anno 46

16 giugno 2015

N. 131

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI
ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DELLA
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Statuto Provincia di Forlì-Cesena proposto con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30185/9 del 27/3/2015 e adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 39214/1 del 30/4/2015



PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

STATUTO

Proposto con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30185/9 del 27 marzo 2015

Adottato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.39214/1 del 30 aprile 2015

INDICE**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI DELL'ENTE**

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Rapporto con i Comuni
- Art. 4 - Territorio e sede
- Art. 5 - Stemma e Gonfalone

CAPO II RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

- Art. 6 - Funzioni fondamentali

TITOLO II ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

- Art. 7 - Organi di governo
- Art. 8 - Organismi di consultazione
- Art. 9 - Obbligo di astensione

CAPO I PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Art. 10 - Ruolo e definizione del programma di governo
- Art. 11 - Competenze e funzioni del Presidente di Provincia
- Art. 12 - Dimissioni del Presidente della Provincia
- Art. 13 - Rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Presidente della Provincia

CAPO II CONSIGLIO PROVINCIALE

- Art. 14 - Elezione, composizione e cessazione
- Art. 15 - Autonomia del Consiglio Provinciale
- Art. 16 - Prima seduta del Consiglio Provinciale
- Art. 17 - Competenze del Consiglio Provinciale
- Art. 18 - Consiglieri Provinciali
- Art. 19 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 20 - Vice Presidente e Consiglieri delegati
- Art. 21 - Gruppi consiliari
- Art. 22 - Convocazione del Consiglio Provinciale
- Art. 23 - Sedute consiliari
- Art. 24 - Iniziativa delle deliberazioni
- Art. 25 - Nomine – Designazioni
- Art. 26 - Verbalizzazione

CAPO III ASSEMBLEA DEI SINDACI

- Art. 27 - L'Assemblea dei Sindaci
- Art. 28 - Competenze

TITOLO III AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

- Art. 29 - Ordinamento
- Art. 30 - Organizzazione
- Art. 31 - Collaborazioni esterne e contratti a tempo determinato

CAPO II LA SEGRETERIA GENERALE

- Art. 32 - Il Segretario Generale
- Art. 33 - Il Vice Segretario Generale

CAPO III LA DIRIGENZA

- Art. 34 - Il Direttore Generale
- Art. 35 - Dirigenti
- Art. 36 - Parere sugli atti

TITOLO IV BILANCIO, CONTABILITA' E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

- Art. 37 - Bilancio, contabilità e sistema dei controlli interni

TITOLO V RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA

CAPO I RAPPORTI TRA PROVINCIA E COMUNI O UNIONI DI COMUNI

- Art. 38 - Accordi, convenzioni, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni
- Art. 39 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione provinciale in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane
- Art. 40 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
- Art. 41 - Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

CAPO II ATTUAZIONE DI ACCORDI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

- Art. 42 - Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

TITOLO VI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE E PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI

- Art. 43 - Trasparenza e accesso agli atti e partecipazione
- Art. 44 - Attività di informazione e comunicazione
- Art. 45 - Partecipazione popolare a forme di consultazione
- Art. 46 - Referendum consultivo
- Art. 47 - Referendum abrogativo
- Art. 48 - Ammissibilità
- Art. 49 - Esclusioni

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 50 - Modifiche statutarie
- Art. 51 - Regolamenti
- Art. 52 - Entrata in vigore

STATUTO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi e finalità generali dell'ente

Art. 1

Principi generali

1. La Provincia di Forlì-Cesena, ente locale con funzioni di area vasta intermedio fra i Comuni e le Unioni di Comuni, compresi nel suo territorio e la Regione Emilia-Romagna, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Art. 2

Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la propria attività verso i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
 - b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
 - c) perseguire l'obiettivo della distribuzione equilibrata delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
 - d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, soprattutto se svantaggiata, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
 - e) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private, locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;
 - f) tutelare e valorizzare le risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al valore della montagna;
 - g) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o da essa coordinati
 - h) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;
 - i) la Provincia ispira la propria attività e gli atti amministrativi secondo il principio dell'unità territoriale e dell'equilibrio nell'ambito delle diverse aree territoriali, in un'ottica di integrazione;
 - l) attuare, in una visione ampia di area vasta, forme di confronto e cooperazione con le altre Province, per esercitare insieme e più efficacemente le funzioni in ambiti territoriali più adeguati.
2. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.
3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, mediante l'istituzione di organismi di

confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.

4. La Provincia assicura i rapporti con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 3

Rapporti con i Comuni

1. La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati del suo territorio, con le Unioni dei Comuni.
2. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali presso le Unioni dei Comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti alle Unioni da parte dell'Ente e dei Comuni.

Art. 4

Territorio e Sede

1. Il territorio della Provincia di Forlì –Cesena coincide col territorio dei Comuni che ne fanno parte.
2. La Provincia ha sede in Forlì – Piazza G.B. Morgagni n. 9
3. Il Consiglio Provinciale può stabilire, d'intesa con i Comuni del territorio sancita nell'ambito dell'Assemblea dei sindaci, l'istituzione di sedi decentrate per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni

Art. 5

Stemma e Gonfalone

1. La Provincia ha un proprio stemma e un gonfalone, stabiliti dal Consiglio provinciale.
2. Il gonfalone viene esposto nelle cerimonie nonché in ogni altra pubblica ricorrenza. Fuori dalla sede è accompagnato da un rappresentante dell'amministrazione, in conformità alle direttive emanate in proposito dal Presidente della provincia.
3. L'utilizzo e la riproduzione di stemma e gonfalone al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono autorizzati previa specifica concessione da parte del Consiglio provinciale.

Capo II

Ruolo e funzioni della Provincia

Art. 6

Funzioni fondamentali

1. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.

2. Nell'esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
3. La Provincia promuove un confronto costante con Regione, Comuni ed Unioni di Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.
4. La Provincia è titolare di funzioni proprie, conferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.
5. La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
6. La Provincia, per il perseguimento dei propri fini e per l'espletamento delle funzioni, può costituire o partecipare ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende o società, entro i limiti e con le modalità stabilite dalla legge, limitando la costituzione o il mantenimento della partecipazione ai casi strettamente necessari per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

TITOLO II ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 7

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente della Provincia nomina un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente nei casi di assenza o impedimento e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano, individuato in relazione ai voti riportati.

Art. 8

Organismi di consultazione

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale, apposite Conferenze secondo le modalità stabilite dal Presidente.
2. Gli esiti dei lavori di tali Conferenze vengono riferiti in Consiglio Provinciale e possono costituire indicazioni programmatiche o proposte che il Presidente o il Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, inseriscono all'ordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro deposito, per la discussione e per l'eventuale adozione. Il mancato inserimento all'ordine del giorno deve essere adeguatamente motivato.

3. La Provincia può periodicamente consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti e associazioni.
4. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale con esiti non vincolanti. I loro risultati saranno resi pubblici.

Art. 9

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado nonché nei casi di conflitto di interessi istituzionale, anche potenziale. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado o nei casi di conflitto di interesse istituzionale, anche potenziale.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

Capo I

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 10

Ruolo e definizione del programma di governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione della sua elezione.
2. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, ha la rappresentanza legale dell'Ente e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati, dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale. L'incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato non può essere affidato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia. Gli stessi, inoltre, non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.
4. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
5. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, con il supporto fornito dalla struttura dell'ente, e viene presentato al Consiglio entro 90 giorni dalla seduta nella quale si verifica la condizione degli eletti, per essere sottoposto al voto del Consiglio stesso.

6. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio, secondo quanto previsto dal comma 5.

Art. 11

Competenze e funzioni del Presidente di Provincia

- 1 Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. Il Presidente adotta tutti gli atti che, ai sensi della legge e dello statuto, non sono riservati all'Assemblea dei Sindaci e al Consiglio e che non ricadono nella competenza dei dirigenti.
In ogni atto e testo normativo l'espressione <<giunta provinciale>> e l'esercizio dei relativi poteri, quando contenuti in atti previgenti, devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia, a meno che il presente statuto non disponga diversamente.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione e dispone l'eventuale costituzione di parte civile in procedimenti penali;
 - d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
 - f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
 - g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario provinciale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
 - h) indice i referendum provinciali.
4. Il Presidente della Provincia può sottoporre al parere del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza.
5. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto, che viene pubblicato all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale
6. Nel caso di urgenza i Decreti del Presidente della Provincia possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel decreto.

7. Su ogni proposta di Decreto che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere obbligatorio, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto.
8. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al precedente comma, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto.
9. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 12

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per quanto di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 13

Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente.
2. Le elezioni sono indette dal Vice Presidente entro 30 giorni dalla data dell'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia.

Capo II

CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 14

Elezione, composizione e disciplina

1. Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e lo presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.
4. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento consiliare individua le modalità della possibile costituzione e

commissioni consiliari.

5. Le commissioni consiliari di cui al precedente comma nell'ambito della loro competenza per materia, esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio.
6. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta il Consiglio può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

Art. 15

Autonomia del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il presente Statuto e il regolamento del Consiglio possono dettare norme tese a conferire poteri autonomi in ordine alla organizzazione sia strutturale che di gestione diretta di risorse umane .
2. Per l'espletamento delle proprie competenze il Consiglio è dotato di servizi organizzati in una struttura alle dipendenze funzionali del Segretario Generale. Il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura e delle attrezzature necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale e organizzativa al Consiglio provinciale.

Art. 16

Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
3. I Consiglieri Provinciali, entro e non oltre tre mesi dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni previste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 17

Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo collegiale di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.

3. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:
- a) proporre all'Assemblea dei Sindaci lo Statuto dell'ente e le sue modificazioni;
 - b) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento previsto dalla legge come allegato; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
 - c) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - d) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le alienazioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
 - e) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
 - f) adottare i criteri e gli indirizzi per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
 - g) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
 - h) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
 - i) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi;
 - l) adottare i criteri e gli indirizzi generali relativi al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - m) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.
4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite dalle leggi dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:
- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
 - cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
 - mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
 - programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
 - raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
 - intese con i Comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
 - convenzioni tra i Comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative
5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può approvare, con provvedimento d'urgenza, le variazioni al bilancio con i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e comunque entro 60 giorni dall'adozione.

Art. 18
Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio Provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.
3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più di sei nel corso di un anno, viene dichiarato decaduto. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa contestazione all'interessato e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni. Nella stessa seduta in cui viene dichiarata la decadenza si procede alla surrogazione.
4. Le altre ipotesi di decadenza, compresa quella conseguente la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 19
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
 - b) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
 - c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;
 - d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.
2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 20
Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.

2. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
3. Il Presidente incontra periodicamente i Consiglieri delegati in apposite riunioni alle quali partecipa il Segretario/Direttore Generale della Provincia e a cui possono essere invitati i Dirigenti e i Responsabili dei servizi interessati.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio Provinciale può prevedere l'istituzione di gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle minoranze, in base ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale.

Art. 22

Convocazione del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento, che può prevedere l'organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono essere convocate con modalità tali da consentire ai consiglieri di adempiere le loro funzioni come consiglieri ed amministratori dei Comuni di appartenenza.
2. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio e dispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari. Il Consiglio Provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno a meno che tutti i Consiglieri non siano presenti e deliberino all'unanimità l'esame del nuovo argomento.

Art. 23

Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Provinciale si svolgono nella sede della Provincia.. Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, può convocare il Consiglio in un diverso luogo istituzionale di riunione nell'ambito del territorio provinciale.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Con apposito regolamento sono disciplinate le norme generali di funzionamento del Consiglio Provinciale e gli obblighi di astensione dei consiglieri, nel rispetto di quanto previsto nell'art.9.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento ne preveda la segretezza. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia.
5. In prima convocazione le sedute sono valide con la presenza della metà dei componenti, escluso il Presidente della Provincia. Il Consiglio si riunisce, in seconda convocazione, nel caso di seduta deserta, ove previsto nella convocazione stessa. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il Presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nello stesso ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

6. Per la migliore organizzazione dei lavori del Consiglio, le sedute sono precedute, di regola, da riunioni di approfondimento con i Consiglieri, alle quali possono essere invitati anche i Dirigenti e i Funzionari competenti in materia.

Art. 24

Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:
 - a) al Presidente della Provincia;
 - b) a ciascun Consigliere provinciale;
 - c) all'Assemblea dei Sindaci;
 - d) a uno o più Consigli di Unioni dei Comuni;
2. Gli schemi di bilancio sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia; il Consiglio adotta gli schemi di bilancio che trasmette all'Assemblea dei Sindaci per ottenere il richiesto parere.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Art. 25

Nomine – Designazioni

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi e i criteri, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
2. Gli indirizzi e i criteri specificano le indicazioni necessarie a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.
3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta con le modalità previste nel regolamento.
4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Art. 26

Verbalizzazione

1. Il Segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, ne redige il processo verbale con il supporto del personale preposto e l'ausilio di strumenti di registrazione.

Capo III ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 27 L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o da loro delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. In caso di impedimento i Sindaci possono essere sostituiti dal Vice Sindaco, senza necessità di delega.
3. I pareri non vincolanti richiesti all'Assemblea dei Sindaci, vengono espressi con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, secondo l'ultimo censimento.
4. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante sugli schemi di bilancio dell'Ente, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, secondo l'ultimo censimento.
5. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno 6 dei suoi componenti o 4 componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione proposta.
6. I pareri non vincolanti, di cui ai commi 3 e 4, si danno per acquisiti in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.
7. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente (ultimo censimento) nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.
8. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.
9. L'assemblea dei Sindaci approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
10. Fino a che non sia stato approvato il regolamento previsto nel precedente comma, si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari nonché il regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

Art. 28 Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui al precedente art. 24, nonché con l'invio al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale di proprie proposte o risoluzioni.

3. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale. I pareri non vincolanti su ogni oggetto di interesse della Provincia, richiesti all'Assemblea dei Sindaci, vengono espressi con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, secondo l'ultimo censimento.
4. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, secondo l'ultimo censimento.
5. I pareri non vincolanti, di cui all'art. 27, commi 3 e 4, si danno per acquisiti in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.
6. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
7. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, secondo l'ultimo censimento.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 29

Ordinamento

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia è ispirato ai seguenti principi:
 - buon andamento, imparzialità, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
 - distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, riservate agli organi di governo, e i compiti di gestione di competenza dei dirigenti;
 - valorizzazione e sviluppo professionale del personale;
 - pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori
 - tutela della sicurezza dei lavoratori e prevenzione degli infortuni;
 - razionalizzazione e contenimento della spesa.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.

Art. 30

Organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi provinciali è improntata ai seguenti criteri:
 - strumentalità e flessibilità rispetto alle funzioni e ai programmi dell'Amministrazione;
 - trasparenza, comunicazione interna ed esterna;
 - efficienza, efficacia ed economicità;
 - separazione della struttura politica da quella amministrativa.

Art. 31**Collaborazioni esterne e contratti a tempo determinato**

1. Per rispondere ad esigenze alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio la Provincia può conferire incarichi di collaborazione autonoma a soggetti individuali esterni all'amministrazione nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti.
2. La Provincia può coprire posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratti a tempo determinato entro i limiti previsti dalla legge.
3. La Presidenza conferisce gli incarichi a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni anche al di fuori della dotazione organica provinciale, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti.

CAPO II**LA SEGRETERIA GENERALE****Art. 32****Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale svolge, nelle forme previste dall'apposito regolamento provinciale, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e partecipa con funzioni consultive e referenti alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci nonché all'adozione dei decreti del Presidente della Provincia.
2. Il Segretario Generale è garante della conformità degli atti al principio di legalità e dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti nei confronti degli organi dell'Ente.
3. Il Segretario Generale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che gli sono state conferite dal Presidente della Provincia.
4. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente fra gli iscritti nell'apposito Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.267/2000.

Art. 33**Il Vice Segretario Generale**

1. Il Vice Segretario Generale, svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento o vacanza del posto.
2. Le modalità di esercizio della funzione sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3. Può altresì essergli affidata la direzione di strutture organizzative aventi valenza generale nell'organizzazione dell'Ente;
4. Limitatamente alla verbalizzazione delle sedute di Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci e delle deliberazioni assunte, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale possono essere sostituiti, in caso di loro assenza o impedimento contemporanei, da un dirigente dell'Ente individuato dal Presidente della Provincia.

CAPO III LA DIRIGENZA

Art. 34 Il Direttore Generale

1. La Provincia può disporre di un Direttore Generale. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina e/o alla revoca, previa comunicazione al Consiglio. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi individua le modalità e i criteri di scelta del Direttore Generale.

Art. 35 Dirigenti

1. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale e organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e di controllo, nell'ambito degli indirizzi del Presidente e del Consiglio Provinciale. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti si distinguono per le funzioni svolte e per l'unità organizzativa cui sono preposti. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce gli ambiti di esplicazione delle attribuzioni dirigenziali in ragione delle diverse unità organizzative. Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, a determinare i criteri di conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali.
4. Il regolamento stabilisce i casi in cui i Dirigenti possono delegare le proprie attribuzioni, ferma restando la generale facoltà di delegare la firma degli atti di propria competenza.
5. I Dirigenti adottano le determinazioni di competenza in materia di liti e contenzioso, in attuazione delle decisioni del Presidente.

Art. 36 Pareri sugli atti

1. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio e sulle proposte di decreto del Presidente della Provincia deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del dirigente dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.
2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere motivati e non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
3. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del segretario generale, al collegio dei revisori dei conti in relazione ai pareri di regolarità contabile ed all'organismo di valutazione in relazione ai pareri di regolarità tecnica; la disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica di tali atti.

TITOLO IV
BILANCIO, CONTABILITA' E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 37

Bilancio, contabilità e sistema dei controlli interni

1. La Provincia osserva le disposizioni normative previste per gli Enti locali in materia di bilancio, contabilità e sistema dei controlli interni.
2. La Provincia disciplina le materia sopra indicate tramite il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sul sistema dei controlli e le migliori pratiche di documentazione e gestionali adottate a tale scopo.

TITOLO V
RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA

Capo I

Rapporti tra Provincia e Comuni o Unioni di Comuni

Art. 38

Accordi, convenzioni, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni

1. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono approvati dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente della Provincia.
3. Le modalità, la durata e la revoca degli accordi, convenzioni, intese e altre forme di collaborazione, sono disciplinate nei rispettivi atti di approvazione.

Art. 39

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e Cooperazione provinciale in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. In particolare la Provincia può curare nell'interesse di altri Enti pubblici che aderiscano a specifiche convenzioni:
 - a) la formazione, il reclutamento e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
 - b) gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro, compresi i servizi di pagamento delle retribuzioni;
 - c) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
 - d) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili.

3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale.

Art. 40

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

1. La Provincia promuove la migliore attuazione delle politiche e della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. In particolare, può curare nell'interesse di enti pubblici che aderiscono a specifiche convenzioni, l'elaborazione di piani di prevenzione, l'elaborazione del codice di comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.
2. La Provincia offre assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni per gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
3. La Provincia promuove il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione e degli analoghi organismi previsti negli ordinamenti dei Comuni e delle Unioni dei Comuni, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 41

Assistenza tecnico amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Provincia, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni le funzioni di centrale di committenza ai sensi di legge.
2. La Provincia promuove la costituzione di forme associative per offrire ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, gestione di reti e servizi informatici.

Capo II

Attuazione di accordi e altre forme di cooperazione

Art. 42

Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Spetta al Presidente della Provincia vigilare e controllare che gli accordi e le intese stipulati ai sensi del presente titolo, nonché quelli intercorrenti tra la Provincia e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.
2. Il Presidente della Provincia presenta annualmente la Relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Provincia e Comuni, singoli o associati, o altri enti.
3. L'Assemblea dei sindaci esamina, discute e prende atto della relazione, potendo formulare, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

TITOLO VI
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE
POPOLARE E PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI

Art. 43

Trasparenza e accesso agli atti e partecipazione

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
2. Con motivato decreto adottato nei casi e nelle forme previste dalle leggi o stabilite dai regolamenti, il Presidente della Provincia può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni.
3. La Provincia assicura l'accesso ai propri documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale e dai regolamenti.
4. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi della Provincia è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.

Art. 44

Attività di informazione e comunicazione

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso agli uffici, servizi e prestazioni.
2. L'accesso dei cittadini ai servizi e prestazioni può avvenire anche attraverso i servizi in rete.
3. Nella propria attività di informazione, la Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative, tenendo conto dei destinatari con particolare riguardo agli anziani e ai disabili, e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

Art. 45

Partecipazione popolare e forme di consultazione

1. La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia consultazione dei Comuni, singoli o associati e delle comunità ricomprese nel suo territorio.
2. Il Consiglio Provinciale, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea di Sindaci, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, secondo l'art. 8, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza della Provincia.

Art. 46
Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo, ordinato dal presente statuto e da specifico regolamento, è l'istituto in virtù del quale tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del territorio provinciale e gli stranieri ivi residenti da almeno due anni sono chiamati a pronunciarsi su programmi, piani, progetti di interventi ed ogni altro argomento, per il quale non ne sia tassativamente prevista l'esclusione, esprimendo, sul tema proposto, il proprio assenso o dissenso affinché gli organi della Provincia, nell'assumere le decisioni di competenza, siano consapevoli della volontà della maggioranza della comunità provinciale.
2. I referendum consultivi sono indetti per volontà del Consiglio Provinciale.
3. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, delibera il testo da sottoporre agli elettori. Divenuta esecutiva la deliberazione, il Presidente indice il referendum.

Art. 47
Referendum abrogativo

1. Su richiesta di non meno di n.10 mila elettori residenti il Presidente della Provincia indice referendum per deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dalla Provincia o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
2. La proposta di abrogazione o revoca s'intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 48
Ammissibilità

1. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre alla consultazione referendaria e viene presentata al Presidente della Provincia che, dopo la verifica della regolarità della stessa effettuata dal Segretario Generale entro trenta giorni dal ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora il Segretario Generale rilevi che il referendum è inammissibile, predisponde l'apposita relazione che, a cura del Presidente, è sottoposta, insieme alla richiesta, al Consiglio Provinciale che decide definitivamente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il giudizio di regolarità, da parte del Segretario Generale, verte esclusivamente: sull'ammissibilità della materia; sul riscontro della correttezza della formulazione del quesito; sulla verifica della regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

Art. 49
Esclusioni

1. I referendum di cui al presente capo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.
2. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali previste dalla legge.
3. I cittadini richiedenti devono risultare residenti in uno dei Comuni della Provincia e, se stranieri, residenti da almeno due anni.

4. Non possono essere oggetto di referendum:
 - a) la revisione dello Statuto della Provincia ;
 - b) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - c) il piano territoriale di coordinamento;
 - d) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
 - e) le tariffe ed i tributi;
 - f) le designazioni e le nomine di rappresentanti della Provincia in enti, aziende ed istituzioni;
 - g) i piani e i programmi per i quali le disposizioni normative prevedono diverse od altre forme di partecipazione;
 - h) le materie nelle quali l'Amministrazione deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum.
5. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione.
6. I referendum sono indetti e si svolgono secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio Provinciale.
7. Questioni già sottoposte a referendum non possono essere riproposte se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla consultazione precedente.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 Modifiche Statutarie

1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio Provinciale e approvate dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua prima adozione.

Art. 51 Regolamenti

1. Restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto fino alla loro revisione.

Art. 52 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito in rete della Provincia di Forlì-Cesena, trasmesso alla Regione Emilia-Romagna al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.